



20 aprile 2017

Alessandro Terzuolo
(Commercialista in Torino)

Il quadro RW



20 aprile 2017

Le novità dell'Unico 2017 in tema di RW

> RW e il nuovo esonero solo su beni immobili

20 aprile 2017

Novità introdotta in sede di conversione dal D.L. 193/2016 all'art. 4, co. 3, D.L. 167/1990.

Gli obblighi relativi al monitoraggio fiscale non sussisterebbero per gli immobili, anche se situati all'estero, per cui non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta.

Tale previsione, valida solo ai fini del monitoraggio, non è stata estesa al versamento dell'IVIE che pertanto rimane dovuto in termini di liquidazione e di versamento sempre attraverso il quadro RW del modello Unico.

> RW e il nuovo esonero solo su beni immobili

20 aprile 2017

Novità introdotta in sede di conversione dal D.L. 193/2016 all'art. 4, co. 3, D.L. 167/1990.

Da quando?

L'esonero entra in vigore a partire dal 3 dicembre 2016 e si applicherà al quadro RW del Modello Unico 2017.

Effetti?

- Non dovuta la compilazione per i nudi proprietari
- Possibili risvolti sulle sanzioni.

> RW e le novità su cambi valutati al costo storico

20 aprile 2017

Lo stato dell'arte

I valori delle attività di natura finanziaria e degli investimenti detenuti all'estero che siano in valute differenti dall'euro sono da indicarsi nel quadro RW in base al corrispondente controvalore in euro.

Il controvalore in euro degli investimenti e delle attività espresse in valuta da indicarsi nel quadro RW deve essere calcolato, per tutti i dati in esso riportati, applicando i cambi medi mensili (Cfr. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 18 dicembre).

> RW e le novità su cambi valutati al costo storico

20 aprile 2017

Le attività finanziarie detenute all'estero dal 1 gennaio di ogni anno, devono vedere l'indicazione del "valore iniziale" come il cambio medio del mese di dicembre dell'anno precedente (Cfr. Circolare 10/E/2014).

diretto

WVA

> RW e le novità su cambi valutati al costo storico

20 aprile 2017

Il chiarimento

Nella Risoluzione 77/E/2016 è chiarito che:

un immobile all'estero, acquistato in una valuta che non sia l'euro può indicare nel quadro RW di ogni anno lo stesso costo originario convertito al cambio medio del mese d'acquisto e non doverlo aggiornare annualmente con il tasso di cambio di dicembre dell'anno prima.

Pertanto l'IVIE verrà pagata sempre sullo stesso imponibile (similitudine con IMU).

La disposizione può valere anche per le attività patrimoniali (decisamente frequente) e per le attività finanziarie (meno frequente).

> RW e le novità su cambi valutati al costo storico

20 aprile 2017

Il chiarimento

Attenzione:

La previsione varrebbe solamente dove il criterio sia il costo di acquisto e NON il valore di mercato (chiaramente variabile).

Non è stato chiarito il caso frequente del cambio da utilizzarsi in caso di «valore catastale» (Paesi UE).

- HP 1) il valore catastale è più simile al valore corrente → variabilità cambi;
- HP 2) il valore catastale è più simile al costo storico → NO variabilità cambi.

> RW e il collegamento con i quadri RL, RM e RT

20 aprile 2017

Novità:

Alle attività finanziarie o patrimoniali sono ora direttamente collegati i quadri reddituali RL, RM e RT.

Va indicato il relativo quadro in cui è indicato il reddito collegato o se l'attività è infruttifera o produrrà reddito in futuri esercizi.

Le istruzioni al quadro RW prevedono che:

nella colonna 18, debba essere indicato un codice per indicare la compilazione di uno o più quadri reddituali conseguenti al cespite indicato oggetto di monitoraggio ovvero se il bene è infruttifero.

> RW e il collegamento con i quadri RL, RM e RT

20 aprile 2017

Novità:

La colonna 18 dovrà essere compilata come segue:

- Con codice 1 per la compilazione del quadro RL;
- Con codice 2 per la compilazione del quadro RM;
- Con codice 3 per la compilazione del quadro RT;
- Con codice 4 per la compilazione contemporanea di due o tre quadri tra RL, RM e RT;
- Con codice 5 nel caso in cui i redditi relativi all'attività estera vengano percepiti in un successivo periodo d'imposta oppure non vi siano del tutto, in quanto le attività risultano infruttifere (onere della prova).



20 aprile 2017

Il quadro RW e le relazioni con la V.D. bis

> RW e *voluntary disclosure bis*

20 aprile 2017

Rapporti tra V.D. bis e RW:

- La riapertura della v.d. prevede che siano sanabili le irregolarità compiute fino al 30/09/2016;
- RW anno di imposta 2016 e 2017;
- a coloro che aderiscono alla *voluntary disclosure bis* è data la possibilità di beneficiare dell'esonero dalla presentazione del quadro RW per le sole attività oggetto di collaborazione. L'esonero riguarda il 2016 e la frazione di periodo di imposta antecedente alla data di presentazione dell'istanza. Nel caso specifico bisognerà quindi procedere alla rimpatrio fisico o giuridico prima della presentazione dell'istanza.